

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2495

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LONGHI, FLAMMIA, BAILO DOSSI, BARATELLA, BASSO, BATTAFARANO, BOCO, BOLDI, BONAVITA, BONFIETTI, BOREA, BRUNALE, BRUTTI Massimo, BRUTTI Paolo, CADDEO, CALVI, CAMBURSANO, CARRARA, COZZOLINO, D'ANDREA, DANZI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DEL TURCO, DI GIROLAMO, FABBRI, FALOMI, FASOLINO, FASSONE, FILIPPELLI, FORMISANO, GARRAFFA, GASBARRI, GRUOSSO, IOVENE, LIGUORI, MACONI, MALABARBA, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MASSUCCO, MICHELINI, MONTINO, MORANDO, MUZIO, PAGANO, PAGLIARULO, PASCARELLA, PESSINA, PETERLINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, ROTONDO, SALINI, SALVI, SALZANO, SAMBIN, SODANO Tommaso, STANISCI, TOGNI, TOMASSINI, TONINI, TREDESE, ULIVI, VICINI, VITALI, VIVIANI, ZANDA, MEDURI e GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2003

Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, nel mettere mano alla delicata materia della prescrizione dei reati, tenta di porre rimedio ad una situazione di evidente distorsione creata dalla generalizzata applicazione delle norme suddette ai reati di violenza sessuale (articolo 609-*bis* del codice penale), atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*) e corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies*).

Se è indubbio che la riforma operata nella XII legislatura con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha inciso in maniera profonda ed efficace sui reati appena citati, tuttavia crea molte riserve la previsione, contenuta nell'attuale articolo 609-*septies*, di subordinare la punibilità di reati quali quello di atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*) alla presentazione di una querela, per la quale sussiste un termine che, sebbene più ampio di quello ordinario (sei mesi rispetto ai tre mesi ordinari), è pur sempre breve rispetto alle esigenze di chi ha subito tale violenza.

Si tenga infatti presente che il più delle volte una persona vittima di abuso nell'infanzia elabora questo vissuto solo in età adulta, il più delle volte a seguito di una terapia psicologica.

Per questo motivo appare opportuno ai presentatori di questo disegno di legge svincolare, almeno in parte, la decorrenza dei termini prescrizionali dal momento in cui si è compiuto l'evento consumativo o è cessata l'azione punibile, per lo meno nei confronti delle vittime di questi reati che non abbiano compiuto ancora il quattordicesimo anno di età.

In tal modo si permetterebbe alla vittima stessa di avere il tempo di elaborare la violenza subita e, una volta raggiunta una età

in cui vi è piena cognizione di sé e degli eventi che si verificano, avere la possibilità di denunciare le violenze subite.

A queste considerazioni di natura psicologica e sociale devono però aggiungersi considerazioni di natura strettamente giuridica.

È ben nota la funzione che negli ordinamenti è assolta dall'istituto della prescrizione: garantire la certezza del diritto e la necessaria immediatezza con cui l'ordinamento deve rispondere alle violazioni di legge, pena la impossibilità, con il trascorso di un termine convenzionalmente fissato, di poter perseguire l'autore della violazione.

Allo stesso modo, è ben nota la funzione che negli ordinamenti è rivestita dall'istituto della querela: permettere alla vittima di un reato, di norma considerato dal legislatore non così grave da dover esser perseguito d'ufficio, di valutare la opportunità di provocare un intervento da parte delle forze repressive dello Stato.

Nel caso dei reati di natura sessuale, anch'essi perseguibili a querela di parte, a tali considerazioni devono aggiungersene altre che hanno consigliato l'adozione del sistema della persecuzione a querela di parte.

Sebbene infatti l'ordinamento sia consapevole della gravità ed efferatezza dei reati di violenza sessuale, il legislatore, con la consapevolezza dei risvolti sociali che molto spesso ricadono sulle vittime di tali reati, ha ritenuto di dover rimettere alla valutazione dei singoli la scelta tra la denuncia del fatto subito - con la conseguente conoscenza da parte dei consociati di quel particolare e terribile evento - e la possibilità che l'ambiente in cui la vittima del reato vive possa continuare ad ignorare l'evento. Questa scelta trova un solo limite: una volta

presentata, la querela non può più essere ritirata e il procedimento prosegue d'ufficio.

Da ciò deriva il breve termine di decadenza per la presentazione della querela cui si trovano soggette le vittime di questi abusi, che nel caso di infradiciottenni non sembra sorretto da valide motivazioni di ordine sistematico.

È per tale motivo che l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone la modifica del comma secondo dell'articolo 609-*septies* del codice penale, aggiungendovi

una previsione che consenta al minore di età, vittima di uno dei reati previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater*, di proporre querela sino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età e contemporaneamente spostando in avanti - al raggiungimento della maggiore età da parte della vittima del reato - il *dies a quo* del decorso della prescrizione nel caso di reati di natura sessuale compiuti in danno di minori degli anni quattordici, sempre che per il medesimo reato non si sia già proceduto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «è di sei mesi» è aggiunto il seguente periodo: «Se il reato è commesso in danno di minore, l'offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età.»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinqüies*, ove commessi in danno di persona minore degli anni quattordici e sempre che non si sia già proceduto, la prescrizione comincia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.